

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

* * *

VERBALE DI VERIFICA N. 9 DEL 30/12/2010

* * *

Il giorno trenta, del mese di Dicembre dell'anno 2010, alle ore 10,00, presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in Legnaro (PD), si è riunito il Collegio dei Revisori al fine di esprimere il proprio parere di congruità in merito alla proposta di incremento dei fondi contrattuali dell'area del comparto avanzata dall'Amministrazione a seguito di trattativa integrativa con le OO.SS. di categoria.

Alla odierna seduta è presente il Collegio al completo, composta dal Presidente Dott. Andrea Brazzale e dai componenti Dott.ssa Danila Niboli e Dott. Robert Nicolussi.

Sull'argomento in parola relazionano il Dott. Francesco Favretti e la Dott.ssa Nadia Zorzan, rispettivamente Direttore Amministrativo e Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane.

Il Dott. Favretti precisa che il coinvolgimento del Collegio sull'argomento è dovuto in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in base ai quali è fatto obbligo alle Amministrazioni sottoporre al loro parere di congruità le risultanze della contrattazione integrativa.

Nel documento allegato al presente verbale viene data evidenza delle procedure seguite e della documentazione prodotta al riguardo.

Il Direttore amministrativo si sofferma, in particolare, nella esposizione del quadro normativo di riferimento e dei vincoli di spesa che lo stesso impone agli enti del SSN,



nonché dei riscontri formali in base ai quali risulta che l'Istituto ha adempiuto agli stessi.



Successivamente vengono esposti i criteri utilizzati per il calcolo dell'incremento dei fondi e le modalità con cui gli stessi saranno integrati.

Il Collegio, presa visione della documentazione e udita la relazione del Direttore Amministrativo, esprime le seguenti valutazioni:

- la documentazione presentata conferma il rispetto dei vincoli di spesa da parte dell'Istituto;
- le procedure seguite dallo stesso sia per quanto concerne la determinazione dell'incremento dei fondi, le motivazioni di natura giuridica ed economica che rendono necessaria la manovra e l'iter procedimentale seguito, sono condivisibili;
- dalla lettura della nota della Regione Veneto prot. n. 11607 del 17/12/2010, non vengono desunti vincoli di natura giuridica che presuppongano elementi di automaticità nell'applicazione degli istituti contrattuali, valutazione questa rientrante nella sfera delle autonomie gestionali poste in carico all'Amministrazione, coadiuvata dagli organi preposti al controllo;
- l'applicazione di istituti contrattuali come quelli riferiti alla possibilità di incremento dei fondi contrattuali devono essere valutati in un contesto normativo complessivo oltre che di opportunità gestionale per l'Istituto.

Alla luce di queste considerazioni il Collegio ritiene che la proposta presentata dall'Amministrazione si possa ritenere congrua e compatibile con l'equilibrio di bilancio attuale e futuro, purché la stessa tenga conto delle seguenti prescrizioni:

- l'incremento sia finalizzato a garantire i livelli retributivi attuali senza aumento degli stessi;

- LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI -

- le risorse portate ad incremento del fondo devono essere destinate alle finalità dello stesso e in caso di impossibilità, tali risorse devono costituire economie di gestione, fintantoché le stesse non possono essere così destinate;
- le risorse destinate al fondo di produttività non possono in nessun modo essere distribuite con criteri scollegati dal sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali, ovvero in un'ottica di differenziazione in base al merito.

Tenendo conto di quanto prescritto dal Collegio, il Direttore Amministrativo formula la seguente proposta di incremento graduale dei fondi:



Fondo produttività individuale:

Incremento fondo	286.000 €
Costo complessivo compreso di oneri riflessi a carico del datore di lavoro	393.250 €
Data decorrenza integrazione del fondo:	01/01/2009

Fondo fasce:

Incremento fondo	103.000 €
Costo complessivo compreso di oneri riflessi a carico del datore di lavoro	141.625 €

Data decorrenza integrazione del fondo: dal momento in cui sarà possibile dare seguito a progressioni di carriera del personale.

Fondo accessorio:

Incremento fondo 41.000 €

Costo complessivo compreso di oneri

riflessi a carico del datore di lavoro 56.375 €

Data decorrenza integrazione del fondo: 01/01/2011

Per un totale annuo a regime di € 430.000,00, pari a un costo annuo stimato per l'Istituto di € 591.250,00; dei quali circa € 330.000 rientranti nel finanziamento di cui al citato Decreto interministeriale del 06/05/2008.


Considerata la proposta del Direttore Amministrativo coerente con quanto sopra esposto, il Collegio all'unanimità decide di dare parere di congruità positivo alla stessa.

A questo punto, non essendo altro al momento a verificare e discutere, il Collegio toglie la seduta.

Legnaro, 30 dicembre 2010


IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Brazzale



I REVISORI:

Dott. Robert Nicolussi



Dott.ssa Danila Niboli



ALLEGATO AL VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 9 DEL 30/12/2010

* * *

**NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALL'ESITO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
RELATIVA ALL'INCREMENTO DEI FONDI DEL COMPARTO IN CONSEGUENZA DELLE
PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO EFFETTUATE A
PARTIRE DAL 2008**

Gli art. 1, commi 565 e 566, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) così dispongono:

Comma 565 " *Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:*a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che **le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.** A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), **nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:** 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e **nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a**

tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate **dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; ... Omissis ..."

comma 566 "Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento."

L'art. 1, commi 189, 190, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, citano:

Comma 189. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

Comma 190. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

Comma 191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

Comma 194. *A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.*

Considerato che:

- il Ministero della Salute con note Prot. DGVA/5042/P del 07/02/2007 e Prot. DGVA/6843/P del 20/02/2007 ha provveduto a dare indicazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 566 per la stabilizzazione di personale precario operante nell'ambito delle emergenze di cui alla Legge n.3/2001.
- con Decreto interministeriale del 06/05/2008 a firma congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze (registrato dalla Corte dei Conti), si è provveduto a stanziare in forma stabile a favore degli II.ZZ.SS. le risorse economiche individuate dal comma 566, fissando per questo Istituto un finanziamento annuo pari a Euro 2.275.714,39, per l'assunzione di personale del comparto a tempo indeterminato.
- con D.G.R.V. n. 2811 del 11/09/2007 la Regione Veneto ha provveduto a dare applicazione al citato comma 565, approvando il "Protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Legge regionale 16 Agosto 2007, n. 22."

Al punto c) del citato Protocollo regionale si precisa che: *"Le Aziende una volta individuate come sopra descritto le posizioni lavorative di cui necessitano ed averle inserite nel proprio fabbisogno, dovranno definire il piano triennale per la stabilizzazione, nei limiti di tale fabbisogno. Il Piano dovrà essere coerente con i vincoli di carattere generale e specifico (riguardanti cioè la "voce" personale) contenuti nella legislazione regionale e nei provvedimenti attuativi della Giunta Regionale. Ne consegue che, per l'anno 2007, l'onere finanziario riferito alla stabilizzazione del personale precario dovrà rientrare nel limite di spesa complessivo per il personale relativo allo stesso anno fissato dalle disposizioni contenute nell'art. 37 della L.R. 2/2007 e nella D.G.R. 886/2007. La stabilizzazione derivante dall'applicazione del paragrafo E) potrà comportare la revisione dei fondi aziendali secondo le modalità contrattuali, solo nel caso in cui il numero delle personale stabilizzato sia aggiuntivo rispetto al numero di personale a tempo determinato e indeterminato prese a base di calcolo e fermi restando i vincoli di spesa stabiliti dalla L.R. 2/2007."*

La successiva D.G.R.V. n. 4209 del 30.12.2008 – assunta nell'ambito della proroga dei limiti di spesa sul personale, contenute nella D.G.R. n. 886 del 3.04.2007, anche per il 2009 – secondo cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie deve autonomamente valutare il limite di spesa per il personale, nel caso di fattispecie previste da norme statali che lo riguardino specificamente con assegnazione di compiti ad esclusivo finanziamento a carico dello Stato, e che conseguentemente non sia per tale profilo soggetto ad autorizzazione regionale.

In attuazione delle citate norme e disposizioni attuative delle stesse, emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto (quest'ultima in veste di Ente cogente di riferimento), questo Istituto ha provveduto ad avviare il piano di stabilizzazioni e assunzioni programmato ed approvato dai suddetti Enti.

Tale processo ha portato all'assunzione a tempo indeterminato di 111 unità di personale appartenente all'area del comparto.

In più occasioni a partire dal 2009 le OO.SS. di categoria hanno chiesto all'Amministrazione la rivalutazione dei fondi ai sensi dell'art. 39, comma 8, del CCNL 1998/2001 che contempla la possibilità *“nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tener conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere”*.

Verificato che nell'ambito del Bilancio Economico Consuntivo 2009, approvato dal Collegio dei Revisori, dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al controllo degli Enti cogenerenti che hanno espresso parere favorevole, l'Istituto ha fornito gli elementi a riscontro del effettivo avvenuto rispetto dei dettami normativi in tema di limiti di spesa per il personale, con particolare riferimento ai tetti fissati dalle citate Leggi finanziarie (limite di spesa per il personale pari alla spesa dell'anno 2004 meno 1,4%).

Vista la D.G.R.V. n. 4308/2004, con la quale veniva formalizzato il *“Protocollo d'intesa sul sistema di relazioni sindacali regionali e sulle linee di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa nelle materie indicate dall'art. 7 dei CCNL 19.04.2004”* sottoscritto il 21.12.2004, nel quale si precisa che: *“La rideterminazione dei fondi ex art. 39, comma 4, lett. b) e comma 8 del CCNL 7.04.1999, di cui all'art. 7, lettere c) e d) del CCNL 19.04.2004, dovrà essere preceduta da specifica autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, alla quale dovranno essere trasmessi anche i provvedimenti in materia eventualmente già adottati con riferimento agli anni 2002-2003-2004.”*; documento formalmente inviato anche a questa Amministrazione.

Ricordato che:

- l'esercizio economico 2009 ha chiuso con un considerevole utile di esercizio (oltre 4,7 milioni di Euro, pari a circa il 13% dei costi di produzione);
- l'Istituto ha ricevuto un finanziamento straordinario dal Ministero della Salute di Euro 2.275.714,39 finalizzato alla stabilizzazione di personale precario che opera nell'ambito della gestione delle emergenze sanitarie;
- l'Istituto ha rispettato i dettami di spesa sui costi del personale stabiliti dalle leggi finanziarie;
- i positivi risultati sono stati ottenuti anche grazie al considerevole apporto dato dal personale del comparto alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione che, oltre a permettere di conseguire ottimi risultati sotto il profilo economico, hanno accresciuto l'immagine dell'Istituto a livello nazionale ed internazionale e fatto aumentare l'attività erogata per fini istituzionali, di ricerca e commerciali, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
- il mancato adeguamento del fondo per la produttività, a conclusione del processo di stabilizzazione comporterebbe a partire dall'esercizio 2009 una riduzione delle quote individuali di produttività rispetto al passato;

- il protocollo regionale d'intesa con le OO.SS. del 21.12.2004 prevede che ogni rideterminazione dei fondi contrattuali debba essere preceduta da specifica autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale;
- il protocollo d'intesa regionale sulle stabilizzazioni del 11/09/2007 prevede la possibilità di incremento dei fondi soltanto nel caso di rispetto dei tetti di spesa ed effettivo incremento della dotazione organica complessiva;

questa Amministrazione ha provveduto con nota prot. n. 10636 del 03.12.2009 a quantificare, secondo i meccanismi contrattuali vigenti, una proposta di incremento dei fondi del comparto e ad inoltrare la stessa al competente organo regionale per la preventiva richiesta di autorizzazione.

Precisato che la citata nota prevedeva anche l'adeguamento dei fondi a seguito dell'espletamento di concorsi per le progressioni verticali, autorizzate nell'ambito della riorganizzazione dell'Istituto approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 02.05.2006 e sottoposta al controllo degli enti cogherenti che hanno espresso parere positivo, possibilità questa prevista dall'art. 12 del CCNL 20/9/2001, Il Biennio Economico.

Visto che in data 30/11/2010, non essendo ancora pervenuto dalla Regione Veneto alcun pronunciamento in merito all'autorizzazione o meno all'incremento dei fondi e non avendo quindi l'Amministrazione alcuna facoltà a procedere in tal senso, le OO.SS. del Comparto proclamavano lo stato di agitazione del personale minacciando azioni di sciopero; le stesse OO.SS. per tramite dello Studio Legale Bergo, con nota prot. n. 8110 del 31/08/2010 intimavano all'Amministrazione di procedere con l'adeguamento dei fondi.

A seguito della proclamazione dello stato di agitazione, in data 9/12/2010 l'Amministrazione è stata convocata dalla Prefettura di Padova per il tentativo di conciliazione ai sensi della L. n. 146/1990 così come modificata dalla L. n. 83/2000, nel corso del quale, anche su invito del rappresentante della Prefettura, le parti hanno concordato di inviare una ulteriore richiesta di chiarimenti sulla materia in parola alla Regione Veneto.

L'Amministrazione ha provveduto in tal senso con nota prot. n. 11406 del 13/12/2010 inviata all'attenzione del Segretario Regionale per la Sanità.

La citata Segreteria Regionale provvedeva a rispondere al quesito posto con propria nota prot. 657123/E900.01.6 del 17/12/2010, precisando nello specifico che: *“Con riferimento alla nota prot. n. 0011406-1.15 del 13.12.2010, avente medesimo oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni ricognitive della vigente disciplina regionale, quale desumibile – oltre che dalla L.R. n. 34/01, di riordino dell'Istituto – da successive deliberazioni della Giunta regionale, tra cui in particolare le deliberazioni n. 886/07 e n. 4209/08, le cui previsioni in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale (attuative del disposto dell'articolo 37 della L.R. n. 2/07, prorogato per il triennio 2010-2012 dall'art. 9 della L.R. n. 16/10) sono state da ultimo confermate con la D.G.R. n. 855/10.*

Nello specifico, la Giunta regionale, con la D.G.R. n. 886/07, ha ribadito che codesto Istituto è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 37 dell L.R. 2/2007, ma non ad applicare le indicazioni del presente provvedimento riguardanti specificatamente

le Aziende ULSS e Ospedaliere, ed ha l'obbligo di compilazione, a fini statistici, delle tabelle di cui all'allegato B della D.G.R. n. 886/07.

Inoltre il protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto delle aziende ed enti del SSR, approvato con DGR n. 2811/07, precisa che il protocollo stesso, per quanto riguarda codesto Istituto, "si applica solo per le parti che non risultino incompatibili con le disposizioni riferite a tutti gli istituti zooprofilattici contenute all'art. 1, comma 566, della L. 296/06".

Infine con la D.G.R. n. 4209/08, la Giunta regionale ha ritenuto "di precisare che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie debba autonomamente valutare il limite di spesa per il personale, nel caso di fattispecie previste da norme statali che lo riguardino specificatamente con assegnazione di compiti ad esclusivo finanziamento a carico dello Stato, e che conseguentemente non sia per tale profilo soggetto ad autorizzazione regionale".

Dal quadro sopra delineato emerge come - fermo il potere di indirizzo della Regione - codesto istituto presenti elementi di specialità, rispetto alle aziende ed enti del SSR, che hanno fondamento in specifiche disposizioni statali e regionali.

In particolare, mentre le aziende ed enti del SSR sono soggette a preventiva autorizzazione regionale in una pluralità di ipotesi, quali ad esempio il conferimento di incarichi o l'assunzione di personale dipendente, le suindicate deliberazioni della Giunta regionale precisano che codesto Istituto, pur dovendo garantire l'equilibrio di bilancio annuale e pluriennale, non è tenuto ad acquisire le stesse autorizzazioni.

Va però evidenziato che l'autonoma valutazione dei limiti di spesa deve essere comunque sorretta e confortata dal rispetto degli indirizzi regionali per tutte le parti che risultino applicabili, quali ad esempio le disposizioni in materia di fondi contrattuali (che, per il comparto, sono state dettate con la D.G.R. n. 4308/04 e che riguardano anche codesto Istituto, benché esso non debba acquisire - a mente della citata D.G.R. n. 4209/08 - l'autorizzazione regionale prevista per le altre aziende ed enti del SSR).

Infatti, il suindicato quadro normativo, proprio perché prevede l'autonoma valutazione dei limiti di spesa, non affievolisce ma rafforza i profili di responsabilità per la gestione e per l'adozione di atti capaci di incidere - con effetto immediato o successivo nel tempo - sul rispetto dei limiti stessi."

Appurato, pertanto, che questo Istituto può procedere autonomamente, ovvero senza preventiva autorizzazione da parte della Regione, alla rideterminazione dei fondi contrattuali, sia pur sotto il vincolo di rispetto dei vincoli economici e giuridici fissati dalla normativa nazionale e regionale, e secondo logiche di opportunità gestionale e di valutazione attuale e futura dell'impatto di tali decisioni sull'equilibrio economico dell'Ente.

Verificato che l'art. 9, comma 1 e comma 21, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 ha nel frattempo disposto che:

"Comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

Comma 21. ... Omissis ... Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici."

Da ultimo si precisa che i costi derivanti dal presente provvedimento per la quota non ricompresa nel finanziamento di cui al citato Decreto interministeriale, relative agli esercizi 2009 e 2010 trovano copertura nelle somme all'uopo accantonate in via prudenziale nei relativi bilanci.

Sulla base di quanto esposto, l'Amministrazione ha chiesto la convocazione del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, per sottoporre al loro parere di congruità la proposta di incremento dei fondi contrattuali di cui alla citata nota prot. n. 10636/2009.